

ripresi) da S. Lauffer, *Annos undeviginti natus* (p. 174-177), che si occupa dell'esordio di R.G.D.A. (1.1: *Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi rell.*) e si chiede come mai Augusto, che probabilmente levò le prime truppe a sue spese quando ancora non aveva compiuto i diciannove anni, si attribuisca invece quell'età. Secondo il L., a prescindere dal fatto che Augusto (nato il 23 settembre del 63 a.C.) forse completò la costituzione del suo esercito quando aveva festeggiato il diciannovesimo compleanno, egli fu influenzato sopra tutto dalla preoccupazione stilistica, largamente diffusa ai suoi tempi, di far figurare nelle parole di esordio del solenne documento le cinque vocali dell'alfabeto. Ora, io non escludo la soggezione di Augusto all'accennata preoccupazione stilistica, ma osservo che gli avrebbe potuto egualmente obbedire all'esigenza delle cinque lettere, se avesse scritto « *duodeviginti annos natus* » (cioè a diciotto anni compiuti).

Direi, pertanto, che Augusto non volle essere troppo pignolo e si gettò piuttosto sui diciannove anni che certamente già aveva quanto l'esercito passò ad impiegarlo, che non sui diciotto anni ormai da tempo compiuti. Anzi aggiungerei che, a poca distanza dalla riforma cesariana del calendario, i Romani erano piuttosto incerti sulla loro precisa età misurata ad anni solari. Anche quando le intercalazioni di Cesare non avevano determinato spostamenti nella ricorrenza del giorno natale, esse (con l'aggiunta delle intercalazioni di 22 e 23 giorni che le avevano precedute) una certa confusione non potevano non averla creata.

7. LE DONNE GIULIO-CLAUDIE.

Le donne della famiglia Giulio-Claudia furono, è ben noto, la gran parte piene di temperamento. Dettero molto da fare ai *principes* da Augusto a Nerone, che non esitarono a spargere anche con una certa larghezza il loro sangue; e molto da fare hanno dato di riflesso, sia pur soltanto con copioso spargimento d'inchiostro, ai moderni storiografi di Roma (per non parlare dei moralisti, dei romanzieri, dei cineasti e via dicendo). Mettere le mani nella sterminata letteratura che direttamente o indirettamente le concerne è stata di per sè sola un'impresa degna di rispetto, cui si è accinto con vero coraggio un giovane studioso tedesco, Eckhard Meise. Ma il rispetto per l'impresa e per il suo autore deve essere, a mio avviso, elevato al quadrato quando si guardi

* In *Labeo* 15 (1969) 384 s.

al rigore del metodo con cui la ricerca è stata condotta, alla lucidità della trattazione storiografica, all'attendibilità dei risultati raggiunti (M. E., *Untersuchungen zur Geschichte der Julisch-Claudischen Dynastie* [München, Beck, 1969] p. XI - 269).

Un buon lavoro, veramente un buon lavoro, pienamente degno del suo inserimento (col n. 10) in quella pregevole collana che è « *Vestigia, Beiträge zur alten Geschichte* ». Le ricerche in esso contenute sono sei piú ampie e tre piú ristrette e specifiche, presentate quindi a mo' di appendice: Giulia figlia di Augusto (p. 5 ss.), Giulia nipote di Augusto (p. 40 ss.), Livilla e Seiano (p. 49 ss.), Caligola e le sue sorelle (p. 92), Messalina (p. 123 ss.), Nerone ed Ottavia (p. 172 ss.), nonché ancora l'esilio di Ovidio, p. 223 ss.), l'esilio di Agrippina Maggiore e di Nerone (p. 237 ss.), la lotta contro la famiglia di Germanico (p. 245 ss.). Unificano, nei limiti del possibile, tutte queste monografie una premessa inquadrativa (p. 1 ss.) ed una breve serie di considerazioni finali (p. 217 ss.).

Fermarsi criticamente su tutti i temi affrontati dal Meise (temi che sono anche piú numerosi di quanto i titoli denuncino) sarebbe allettante, ma oltrepasserebbe di molto i limiti, non fosse altro di discrezione, che sono consentiti ad un resoconto. Segnalerò solo qualche pagina: quella sulla figlia di Augusto e sul ricorso che questi fece alla *lex Iulia de adulteriis*; quelle sul bando del buon Ovidio e sulla identificazione dell'*error* che, stando a *Trist.* 2.207, fu causa, unitamente a un *carmen*, della sua caduta in disgrazia; quelle particolarmente felici sul principato di Tiberio; quelle, invece piuttosto discutibili, sulla dissoluta numero uno, Messalina, e sul suo matrimonio (a mio avviso, matrimonio di pura apparenza e di libidinoso compiacimento) con Silio durante un'assenza del marito ad Ostia.

Naturalmente, non è che l'a. dica sempre o sovente cose originali (come sarebbe stato possibile farlo, con tutto quello che è stato scritto a proposito, e non di rado anche a sproposito?). Il suo merito sta piuttosto nell'equilibrio con cui seleziona le varie teorie e nell'acume con cui solitamente si orienta verso l'orizzonte piú verosimile. Inoltre il Meise intravede, in tutta la serie di grovigli politici e umani che cerca di dipanare, anche una linea interpretativa unitaria, la quale (per usar quasi alla lettera le sue parole conclusive) è questa: i *principes* attorno a cui ruotarono le varie donne della famiglia Giulio-Claudia, anche se trovarono facilmente a portata di mano il pretesto della dissolutezza e dell'adulterio per potersene di volta in volta disfare, in realtà non furono mai profondamente scossi, quindi spinti all'azione decisiva nei loro con-

fronti, da quelle dissolutezze e da quegli adulterii. Se e quando si mossero e impiegarono la mano pesante, lo fecero essenzialmente per ragioni politiche, sopra tutto a causa del pericolo che gli amanti di esse o i loro figli o i loro stessi mariti implicavano per la stabilità del loro potere. In altri termini, se tutto si fosse potuto tranquillamente limitare al piano degli intrighi d'amore, i *principes*, diciamo, interessati sarebbero probabilmente stati, dati i tempi che correvano, di manica larga.

Il fatto è insomma, secondo il Meise, che non vi fu volta che quegli intrighi d'amore fossero piacevolmente fini a se stessi. Le donne della famiglia Giulio-Claudia, sia quelle di nascita che quelle di acquisto, avevano, se così si può dire, la politica nel sangue. Le loro frequenti e generose espansioni dei sensi determinavano fatalmente implicazioni politiche. Fu a queste, sopra tutto a queste, che i principeschi mariti e padri e parenti (« *politique d'abord* » anche per essi) guardarono con occhio sospettoso e vigile, mai esitando stavolta, punti finalmente nel vivo, ad applicare i metodi del Napoleone manzoniano: « di quel sicuro il fulmine tenea dietro al baleno ».

8. LA DESIGNAZIONE DELLA CARICA IMPERIALE.

1. I vari modi di designazione della suprema carica nel principato e nel dominato sono già stati oggetto di numerosi e interessanti studi sia nel campo della numismatica (da ultimo: Grant, *Roman Imperial Money* [1954]) che in quello della letteratura storiografica (cfr. specialmente: Syme, *Imperator Caesar: a Study in Nomenclature*, in *Historia* 7 [1958] 179 ss.; Lesuisse, *Le titre de Caesar et son évolution au cours de l'histoire de l'Empire*, in *Ét. class.* 29 [1961] 415 ss., Parsi, *Désignation et investiture de l'empereur romain* [1963]) e in quello del materiale documentale (cfr. Petersen, *Zur Titulierung der Kaiser in Curusinschriften*, in *Neue Beiträge zur Gesch. der Alten Welt* 2 [1965] 97 ss.; Modrzejewski, *Les titulatures impériales dans les documents d'Égypte*, in *RH.* 4.43 [1965] 644 ss.).

Nel campo delle fonti giuridiche in senso tecnico rimane fondamentale la ricerca del Mommsen (*Die Kaiserbezeichnung bei den römischen Juristen* [1870], ora in *Jur. Schr.* 2 [1905] 155 ss.), contestata dal Fitting (*Alter und Folge der Schriften röm. Jur.*² [1908, rist. 1965]), ma difesa dal D'Ors (*Divus Imperator, Problemas de cronologia y tran-*

* In *Labeo* 14 (1968) 329 s. e 28 (1982) 347 s.

smision de las obras de los jurisconsultos romanos, in *AHDE*. 14 [1942-43] 33 ss.) ed accettata dalla *communis opinio*.

2. Uno studio completo delle opere giurisprudenziali romane peraltro mancava ed ha colmato in parte la lacuna, con la sua abituale precisione e minuziosità di indagine, il Dell'Oro (*Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana* [Milano 1968] p. VIII - 201).

Il libro si divide in due parti. La prima esamina le denominazioni della suprema carica nei singoli giuristi e nelle singole opere, distinguendo in altrettanti capitoli i giuristi delle due scuole sino a Giuliano (p. 7 ss.), i giuristi da Gaio a Papirio Giusto (p. 17 ss.), i giuristi da Papiniano a Modestino (p. 41 ss.), i giuristi postseveriani e le seguenti compilazioni postclassiche: *August.*, *Tit. Ulp.*, *Paul. Sent.*, *Coll.*, *Consult.*, *Fr. Dosith.*, *Fr. de iure fisci* (p. 119 ss.). La seconda parte sintetizza in ordine alle denominazioni degli imperatori, sicché in un primo capitolo (p. 135 ss.) vengono enucleati i diversi titoli usati dai giuristi e in un secondo capitolo (p. 155 ss.) vengono particolarmente studiati i titoli usati nelle enunciazioni di carattere costituzionale: purtroppo però (ecco un piccolo neo) i rinvii da questa parte alla prima (cioè ai vari testi dei vari giuristi) non sono fatti in modo diretto (cioè indicando le pagine in cui i testi sono stati la prima volta citati sotto il nome dei loro autori), ma sono fatti in modo indiretto, cioè citando il solo indicativo del testo e costringendo il lettore a ricorrere di volta in volta all'indice delle fonti (p. 191 ss.). L'opera è completata da un utile riepilogo dei titoli usati negli scritti giurisprudenziali (p. 163 ss.), differenziando in due distinte colonne i titoli riferiti a personaggi determinati da quelli non riferiti a personaggi determinati.

I risultati dell'indagine non sono (non potevano essere) sensazionali, ma sono tali da porre un argine preventivo ad eventuali future ipotesi a sensazione: il che è molto importante. Si ricava dal paziente esame dei testi che i giuristi romani dell'età classica: *a*) furono prevalentemente orientati ad usare il titolo di « *princeps* » per indicare la carica anziché il personaggio; *b*) usarono i titoli di « *imperator* », di « *Caesar* » e (molto più raramente) di « *Augustus* » con tendenza alla indicazione di personaggi determinati; *c*) conferirono dunque a *princeps* (e *basileus*) una significazione tecnicamente costituzionale, mentre furono inclini ad usare *imperator* (e *autokrator*) per la indicazione concreta di *principes* sia nominati che innominati.

Qualche eccezione a quest'uso di *imperator* si rileva nelle *Pauli Sent.*, che l'a. ha consultato però solo nel testo tenuto presente dallo *Ergänzungs-Index*. Il *fragm. Leidense Pauli* sembra comunque confermare

l'eccezione: cfr. § 1 (*princeps*); § 9 (= PS. 5.29.1: *imperator*); § 10 (*princeps*); § 12 (*princeps*).

3. Dora Alba Musca ha fatto seguire al primo volume della sua opera su *Le denominazioni del principe nei documenti epigrafici romani* (1979, cfr. *Labeo* 26 [1980] 276) un volume secondo particolarmente dedicato ai principi da Augusto (27. a. C.) sino ai tre del 69 d. C. (Bari, Adriatica ed., 1982, p. 245).

Il lavoro, cui è da accostare la nota monografica di A. Dell'Oro su *Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana* (1968), copre un arco di tempo che è stato solo sfiorato, per scarsità di documentazione, da quest'ultima ricerca e sarà portato avanti, come vivamente ci auguriamo, in volumi successivi. Io non sono un epigrafista, ma, per aver vissuto molti anni a contatto con epigrafisti e papirologi insigni, sono in grado di rendermi pienamente conto non solo delle grandi difficoltà comportate da lavori del tipo di quello affrontato dall'a., ma anche della ignoranza mista a presunzione di quanti (e non sono pochissimi) aricciano il naso di fronte alle fatiche degli epigrafisti, specie degli epigrafisti giuridici, quasi che questi fossero cavapietre e non, se bravi, apprezzabili storiografi anch'essi del diritto romano.

La Musca, per quel tanto che mi è dato di giudicare, è esperta, è acuta e, sopra tutto, è cauta nell'assegnare significati e implicazioni alle epigrafi, di cui studia il linguaggio, mettendoci con ciò davanti a risultati che segnano in modo altamente affidante, nei suoi alti e bassi, il lento e non del tutto rettilineo processo di « istituzionalizzazione » del principato augusteo.

4. La lettura del libro della Musca or ora indicato mi ha indotto a fermarmi anch'io, da dilettante epigrafista, su un testo notissimo e altrettanto discusso, CIL. 6.8980: *C. Iulius Epaphra / divi Augusti libertus / vixit ann. LX / Carus alumno suo / Regis paedagogus*.

Dopo avere in un primo momento accettato (sia pur dubitativamente) il riferimento di *regis* a Tiberio, La Musca qui lo esclude perché *Carus*, avendo collocato l'iscrizione dopo la morte e divinizzazione di Augusto (14 d. C.), difficilmente potrà essersi qualificato pedagogo di un *rex* almeno cinquantaseienne e più difficilmente ancora potrà aver fatto riferimento a tempi lontani, nei quali era stato pedagogo di un Tiberio giovane, ma non ancora *princeps* in carica; al che va aggiunta la nota ripugnanza dei *principes* ad essere qualificati col titolo di *rex*. Tuttavia io non escluderei che, nel linguaggio comune, e sopra tutto nel linguaggio di corte, qualche *rex* per il principe (sia pure da questi ostentatamente

respinto) non sia del tutto mancato (cfr. Suet. *Tib.* 14, su cui Mommsen, *Staatsrecht* 2.2³ 764 nt. 14; v. anche Suet. *Tib.* 60).

L'ostacolo veramente serio è costituito dalla inverosimiglianza di un *Carus* pedagogo di Tiberio. Un ostacolo che, sorvolando su altri tentativi di spiegazione dell'epigrafe (per i quali, v. H. Chantraine, *Freigelassene und Sklaven im Dienst der römischen Kaiser* [1967] 275 ss.), io supererei timidamente con la spiegazione seguente: Caro si autoqualifica nell'iscrizione, con compiaciuta ambiguità, proprio come « pedagogo regio », nel senso che apparteneva al novero dei liberti imperiali incaricati dal *princeps*, vero « re dei re », di far da pedagoghi ai non pochi figli di re vassalli che si trovavano nella sua corte a Roma.

9. LIBERALITÀ E PARSIMONIA DEL PRINCIPE.

1. Il libro di Hans Kloft sulla *liberalitas principis*, sulle sue radici ideologiche, sulle sue implicazioni politiche, sulle sue manifestazioni concrete, sul suo svolgimento storico da Augusto all'impero cristiano, è un'opera documentatissima, di esposizione sempre limpida, di ragguardevole finezza di notazioni: è insomma un prodotto ad alto livello della scuola di Lothar Wickert, del quale il Kloft è allievo (K. H., « *Liberalitas principis* », *Herkunft und Bedeutung, Studien zur Prinzipatsideologie*, n. 18 delle « *Kölnische Historische Abhandlungen* » [Köln-Wien, Böhlau, 1970] p. XII-202). Detto ciò, debbo aggiungere che, almeno a mio avviso, il libro sarebbe venuto anche meglio, se l'a. non fosse uscito in un paio di punti (vedremo tra poco quali essi sono) inutilmente fuori tema.

Lo schema dell'opera, nelle sue proprie dimensioni, è il seguente. Rifacendosi alla teoria filosofica greca della ἐλευθεριότης e della μεγαλοπρέπεια come qualità tipiche dell'uomo di nobile levatura e di adeguate ricchezze (p. 5 ss.) e richiamandosi agli esempi indicati dalle stesse fonti greche e dalla storia dell'ellenismo (spec. p. 16 ss.), il K. (p. 35 ss.) passa allo studio della *liberalitas* e della *munificentia* in Roma e ritrova le prime e più sicure tracce di queste « virtù » di stampo greco forse negli Scipioni, certamente in Cesare, nonché ovviamente, quanto a teoria, in Cicerone filosofo (non cioè, voglio dire, in quel Cicerone avvocato che, impegnato a difendere certi suoi clienti, Murena e Plancio, dall'accusa di *ambitus*, si sforzava di qualificare come *liberalitates* disin-

* In *Labeo* 18 (1972) 398 ss.